



Atto TOAZK9

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 486/2014 Data 5/11/2014

N. Protocollo 117689/2014 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di un tratto di linea a 20 kV e relativa
cabina in comune di Gorgo al Monticano.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 673 in data 19.05.2014 con la
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea
elettrica:

1) Derivazione nuova cab. Enel/Cons. Bon. Piave Fossa
Negadi e dismissione di cabina esistente Consorzio Bonifica
SXP in comune di Gorgo al Monticano;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo
del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 15.07.2014, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A. con nota in data 15.07.2014, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2bis del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità dell'elettrodotto a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;



- che il tratto in comune di Gorgo al Monticano ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella riunione in data 5.08.2014, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica ma che appare opportuno prescrivere la recinzione dell'area circostante la cabina elettrica, qualora non già presente, con voto n. 03 ha espresso parere FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV e relativa cabina in comune di Gorgo al Monticano, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 86822/2014 in data 12.08.2014 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle



disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;



RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M. Del 10.08.2012 n. 161;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV e relativa cabina in comune di Gorgo al Monticano come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 673 in data 19.05.2014, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - SI PRESCRIVE di predisporre idonea recinzione dell'area circostante la cabina elettrica, qualora non già presente, atta ad impedire l'avvicinamento delle persone al fine del rispetto dei limiti di legge relativi alle esposizioni ai campi elettromagnetici alla frequenza di 50



Hz.

ART. 3 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di linea elettrica in comune di Gorgo al Monticano sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto non pregiudicano ulteriormente il contesto paesaggistico e risultano non in contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal D.Lgs. 42/2004.

ART. 4 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 5 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o



dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando

l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o

molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 6 - Si richiama al rispetto della normativa in materia

di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 7 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche

durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle

opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero

prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi

ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le

comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 8 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare

deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti

dalla presente autorizzazione.

ART. 9 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a

carico di ENEL Distribuzione.

ART. 10 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa

Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni